

AGENZIA PROVINCIALE PER
GLI APPALTI E CONTRATTI

Servizio Appalti

Via Dogana, 8 – 38122 Trento

P +39 0461 496444

F +39 0461 496422

@ ..serv.appalti@provincia.tn.it

@ ..serv.appalti@pec.provincia.tn.it

Trento, 26 OTT. 2017

Prot. n. S171/17/585666 /3.5 /356-2017
(da citare interamente nella risposta)

Sito internet

www.appalti.provincia.tn.it

Oggetto: Bando di gara mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento dei servizi di elaborazione paghe e dei conseguenti adempimenti previdenziali, fiscali, contabili e amministrativi, nonché per il relativo supporto normativo/consulenziale a favore della fondazione Edmund MACH - Codice CIG 7226437476.

Chiarimenti n. 2.

Vista per quanto di competenza la nota prot. n. 7730 del 24 ottobre 2017 della competente Fondazione Edmund Mach (protocollo PAT 580376 del 24/10/2017), si forniscono i seguenti

CHIARIMENTI**3)**

Con riferimento alla gara in oggetto ed alla risposta al chiarimento n. 2 – Vs. comunicazione dell'11/10/2017 – prot. n. S171/17/553418, ritenendo di essere stati evidentemente poco chiari e ribadendo che nel punto 2.1 del Bando Integrato sono ammessi a partecipare alla Gara i soggetti elencati all'art. 45 comma 2 del D.Lgs 50/2016 (quindi anche società iscritte nel registro commerciale), chiediamo conferma della possibilità di partecipazione di una società di capitali, la quale soddisfa il possesso delle abilitazioni di cui alla Legge 12/1979 attraverso la presenza al suo interno di:

1. Un componente del Consiglio di Amministrazione e Socio della stessa società, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili dal 1980, titolato ad esercitare la professione di consulente del lavoro ai sensi della Legge 11 gennaio 1979 n. 12, nonché;
2. Un professionista cui è affidata, a seguito di incarico professionale, la verifica del corretto funzionamento dell'attività di calcolo e di stampa dei cedolini paga ed adempimenti conseguenti, abilitato all'esercizio della professione di Consulente del Lavoro dal 1992, ai sensi della legge n. 9/1969, ed iscritto all'Albo dei Consulenti del Lavoro dal 2010.

Risposta:

Il paragrafo 2 del Bando di gara, rubricato "Soggetti ammessi a partecipare e requisiti di qualificazione", è a sua volta suddiviso nei paragrafi 2.1 rubricato "Soggetti ammessi a partecipare" e 2.2 rubricato "Assenza dei motivi di esclusione e requisiti di partecipazione". È evidente che i soggetti ammessi a partecipare, identificati al paragrafo 2.1, devono essere altresì in possesso dei requisiti di qualificazione indicati nel successivo paragrafo 2.2.

Si ribadisce quindi che sia il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (paragrafo III.1.1), sia il bando integrale (paragrafo 2.2) riportano il seguente requisito di capacità professionale che i concorrenti **devono** possedere:

Possesso delle **abilitazioni** di cui alla Legge 12/1979. L'espletamento dei servizi in oggetto è da considerare riservato ai professionisti iscritti negli albi professionali di cui alla legge 12/1979 (o alle società partecipate esclusivamente da professionisti abilitati). Sono pertanto ammessi a partecipare alla procedura di gara:

- a) **i professionisti consulenti del lavoro** di cui alla legge n. 12/1979;



ovvero

b) i professionisti iscritti agli albi degli avvocati e dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, ai quali è estesa la riserva di attività in favore dei consulenti del lavoro ai sensi dell'articolo 1 della medesima legge n. 12/1979;

ovvero

c) i medesimi professionisti di cui alle precedenti lettere a) e b) costituiti in forma di "società tra professionisti" ai sensi dell'art. 10 della legge n. 183/2011.

Il detto requisito deve essere posseduto da tutti i concorrenti a pena di esclusione.

4)

Tra i requisiti di idoneità professionale richiesti a pagina 9 del Bando di Gara non rientrano esplicitamente le associazioni professionali ma solo consulenti del lavoro, avvocati con riserva di attività e società di professionisti di cui sopra. Chiediamo se un'associazione professionale che ha tra i propri associati professionisti iscritti agli albi degli avvocati e dei dottori commercialisti ai quali è estesa la riserva di attività in favore della consulenza del lavoro in base all'art. 1 della legge n. 12/79, può partecipare al procedimento.

Risposta:

Quale requisito di idoneità professionale il bando di gara prevede il possesso delle abilitazioni di cui alla legge 12/1979. In riferimento a ciò è da ritenersi ammessa la partecipazione alla procedura di gara di "associazioni professionali" purché tutti i professionisti associati siano in possesso di dette abilitazioni (l'art. 10, comma 9 del d.lgs. 183/2011 precisa infatti che "Restano salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge").

In caso di partecipazione alla procedura di gara di "associazioni professionali" si precisa che la documentazione amministrativa (istanza di partecipazione, DGUE, ecc.) nonché la documentazione costituente l'offerta tecnica ed economica, devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o da persona abilitata ad impegnare validamente l'associazione. In mancanza di un soggetto munito di tali poteri la citata documentazione deve essere sottoscritta da tutti i professionisti associati.

5)

A pagina 10 del bando viene richiesto che la mandataria sia il consulente ma che anche le mandanti abbiano alle proprie dipendenze un consulente del lavoro. Vale anche in caso di Raggruppamenti verticali in cui il soggetto mandatario è il consulente e il mandante è un centro di elaborazione dati?

Risposta:

Si conferma che qualora il soggetto mandatario sia un professionista iscritto negli albi professionali di cui alla legge 12/1979 e il soggetto mandante un "centro di elaborazione dati", quest'ultimo deve sempre avere alle proprie dipendenze almeno un professionista in possesso dei requisiti previsti dalla legge 12/1979. In tal caso al "centro di elaborazione dati" può essere affidata esclusivamente l'attività di puro calcolo e stampa cedolini, ivi comprese anche quelle a esse meramente strumentali e accessorie, ovvero le mere attività strettamente legate al *payroll* e all'elaborazione della documentazione contabile.

Con l'occasione si precisa che è sempre ammessa la partecipazione alla procedura di gara in qualunque forma di associazione (raggruppamenti temporanei, consorzi, aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, GEIE, ecc.), sia già formalmente costituita al momento della presentazione delle offerte che di futura costituzione, tra soggetti in possesso delle abilitazioni di cui alla legge 12/1979 (professionisti consulenti del lavoro di cui alla legge n. 12/1979; professionisti iscritti agli albi degli avvocati e dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, ai quali è estesa la riserva di attività in favore dei consulenti del lavoro ai sensi dell'articolo 1 della medesima legge n. 12/1979; i medesimi professionisti costituiti in forma di "società tra professionisti" ai sensi dell'art. 10 della legge n. 183/2011).

6)

Nel servizio, oltre all'elaborazione dei cedolini paghe si parla di adempimenti previdenziali, fiscali, contabili e amministrativi; per adempimenti fiscali si intende la predisposizione e l'invio del modello 770 e delle Certificazioni Uniche?

Risposta:

si rinvia al paragrafo 2.2.1 "Gestione paghe e stipendi" della parte seconda "Specifiche tecniche" del capitolato speciale d'appalto che descrive, tra l'altro, gli adempimenti fiscali richiesti.



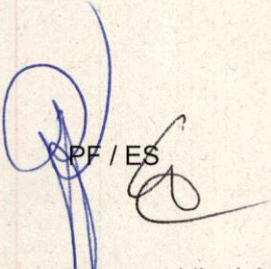
7)

Il sistema SIOPE viene utilizzato per l'accesso ai dati e alle ore mensili per l'elaborazione dei cedolini paga?

Risposta:

Come precisato all'art. 3, comma 4 del capitolato speciale d'appalto, a cui si rinvia, attualmente la Fondazione Edmund Mach non è tenuta ad utilizzare il sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE). Se in corso di esecuzione del contratto si rendesse necessario l'adeguamento dei sistemi della Fondazione Edmund Mach al SIOPE, con conseguente impatto sui flussi bancari e sulla registrazione dei costi, è stato stimato un monte ore massimo necessario a tale implementazione che trova uno specifico corrispettivo contrattuale.

IL DIRIGENTE
– dott. Leonardo Caronna –



CPF / ES

responsabile del procedimento
dott. Enrico Sartori